

circolare  
**25 OTTOBRE 2016**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 25 ottobre 2016

## Oggetto

### Decreto Correttivo del Jobs Act – i primi chiarimenti ministeriali

Con circolare n. 31 del 21 ottobre 2016 il Ministero del Lavoro ha offerto indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 185/2016 (correttivo Jobs Act), con particolare riferimento alla normativa integrativa e correttiva del D. Lgs. n. 148/2015, per ciò che concerne i contratti di solidarietà espansiva e la cassa integrazione guadagni straordinaria.

#### Contratti di solidarietà espansiva

##### **Modalità di trasformazione del contratto**

In merito alla disposizione che introduce una nuova fattispecie di solidarietà espansiva, che permette di trasformare il contratto di solidarietà, stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015, in corso da almeno 12 mesi o stipulato prima del 1° gennaio 2016, in contratto di solidarietà espansivo, nel documento ministeriale viene precisato che ai lavoratori con orario di lavoro ridotto spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e l'integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria.

##### **Contributi e agevolazioni**

Ai datori di lavoro è concesso per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto collettivo trasformato in contratto di solidarietà espansivo e per ogni mensilità di retribuzione un contributo:

- per i primi 12 mesi, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
- per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5%.

Per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti attraverso il contratto di solidarietà espansivo è previsto, in sostituzione del contributo di cui sopra, quanto segue:

- per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro è quella prevista per gli apprendisti;
- la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori.

##### **Trattamento di fine rapporto**

Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per la stipula del contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

#### Cassa integrazione guadagni straordinaria

Per quanto riguarda la CIGS il Ministero nel confermare che la sospensione o la riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, precisa che la stessa deve essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d'intervento,

entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale.

Pertanto, per le procedure di Consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall'8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 185/2016), la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

